

RISOLUZIONE N. 81/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 30 dicembre 2022

OGGETTO: Chiusura dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022

Con le risoluzioni di seguito indicate sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Codici tributo	Descrizione	Risoluzioni
6960	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	Ris. n. 13/E del 21/03/2022
6961	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	Ris. n. 18/E del 14/04/2022
6966	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	Ris. n. 28/E del 13/06/2022
6962	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	Ris. n. 18/E del 14/04/2022
6963	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	Ris. n. 18/E del 14/04/2022
6964	credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	Ris. n. 18/E del 14/04/2022

6965	credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	Ris. n. 23/E del 30/05/2022
6967	credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) - art. 3- <i>bis</i> del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	Ris. n. 48/E del 14/09/2022
7720	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	Ris. n. 38/E del 12/07/2022
7721	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	Ris. n. 38/E del 12/07/2022
7722	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	Ris. n. 38/E del 12/07/2022
7723	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	Ris. n. 38/E del 12/07/2022
7724	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	Ris. n. 38/E del 12/07/2022
7725	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	Ris. n. 38/E del 12/07/2022
7726	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	Ris. n. 38/E del 12/07/2022
7727	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3- <i>bis</i> del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	Ris. n. 59/E del 11/10/2022

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta riportati in tabella ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d'imposta in argomento e che l'operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “*a debito*”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente